

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori ARTOM, ALCIDI REZZA Lea, BATTAGLIA, BERGAMASCO, BONALDI, BOSSO, CATALDO, CHIARIELLO, D'ANDREA, D'ERRICO, GRASSI, MASSOBRIO, NICOLETTI, PALUMBO, PASQUATO, ROTTA, ROVERE, TRIMARCHI e VERONESI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 APRILE 1964

#### Assegno annuale agli ex combattenti della guerra 1915-18

ONOREVOLI SENATORI. — Già nella passata legislatura sono state avanzate da varie parti proposte di legge per il conferimento di una pensione agli ex combattenti della guerra 1915-18.

Giova ricordare, a questo proposito, le vive insistenze avanzate dai parlamentari liberali all'allora Presidente del Consiglio onorevole Fanfani perchè tale provvedimento fosse approvato nell'anno in cui l'Italia celebrava il centenario della sua unità.

Purtroppo la terza legislatura è trascorsa senza che venisse concretamente manifestata la riconoscenza del popolo italiano a coloro che, così valorosamente, difesero i confini della Patria e, per anni, soffersero per completare l'unità d'Italia entro i suoi naturali confini.

Giova pure ricordare come non pochi ex combattenti che hanno offerto alla Patria i loro anni migliori, talvolta compromettendo la loro carriera, versino in difficili condizioni

economiche che stanno in contrasto con lo sviluppo generale dell'economia del Paese e il livello di vita raggiunto dalla media della popolazione attiva.

Per le considerazioni di cui sopra, è stato predisposto il presente disegno di legge, che prevede la corresponsione di un assegno annuale (denominazione più esatta del termine « pensione » trattandosi di un riconoscimento di carattere soprattutto morale) di lire 60 mila a favore dei combattenti del primo conflitto mondiale, ed ai loro superstiti, con le norme vigenti per le pensioni di invalidità e vecchiaia della Previdenza sociale.

Per comprendere l'urgenza del provvedimento si consideri l'età avanzata dei sopravvissuti ex combattenti per i quali chiediamo, col vostro voto, speriamo unanime, un atto di giustizia e di consapevole solidarietà.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

A coloro che abbiano partecipato, in qualità di combattenti nelle Forze armate italiane, alla guerra 1915-18, e siano in possesso di documento militare comprovante la relativa qualifica, è concesso un assegno annuale di lire 60.000, da corrispondere alla data del 4 novembre.

## Art. 2.

L'assegno di cui al precedente articolo 1, nel caso di morte dell'ex combattente, spetta al coniuge ed ai figli superstiti, nella misura e secondo le norme vigenti per le pensioni della Previdenza sociale.

## Art. 3.

L'assegno previsto dalla presente legge è liquidato dal Ministero del tesoro.

Il procedimento per la liquidazione si inizia a domanda degli aventi diritto.

La domanda, diretta al Ministero del tesoro, è esente da tassa di bollo.

Anche i documenti relativi alla domanda sono esenti da tassa di bollo e la legalizzazione delle copie degli atti dello stato civile viene eseguita gratuitamente.

## Art. 4.

All'onere di lire 50 miliardi derivante dalla applicazione della presente legge nello esercizio finanziario 1963-64 sarà provveduto mediante riduzione degli stanziamenti del capitolo n. 413 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio suddetto.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.